

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 35**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, BUCCARELLA e CRIMI**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2017**

---

Inserimento dell’articolo *72-bis*, concernente il contenuto dei  
disegni di legge

---

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento prevede l’inserimento di un nuovo articolo volto a sancire il principio secondo il quale il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

Il tema era stato già affrontato in passato in riferimento all’abnorme utilizzo della decretazione d’urgenza, questione nota che attiene al potere normativo in capo al Governo. Tuttavia, anche in questo ambito, i Regolamenti parlamentari potrebbero mutare significativamente l’assetto esistente, introducendo una norma regolamentare di analogo tenore all’articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». In tal modo si conferirebbe al Presidente di Assemblea (che ai sensi dei Regolamenti «giudica della ricevibilità dei testi») un preciso e reale potere di argine all’abnormità contenutistica e normativa non solo dei decreti-legge ma anche delle altre leggi cosiddette «*omnibus*».

Del resto, anche la stessa riforma costituzionale bocciata al *referendum* del dicembre 2016 aveva il pregio – forse l’unico – di costituzionalizzare i principi della legge n. 400 del 1988, riconoscendo la persistente rilevanza di un tema che neppure la giurisprudenza costituzionale ha risolto. È evidente che una norma regolamentare di tale tenore – applicabile non solo ai decreti e alle relative leggi di conversione, ma a tutti i disegni di legge – limiterebbe, direttamente, anche il contenuto normativo degli emendamenti e,

segnatamente, dei maxiemendamenti, per i quali gli sbarramenti regolamentari attualmente esistenti non si sono rivelati sufficientemente efficaci.

Il concetto di omogeneità può apprezzarsi sotto i diversi profili della materia, della intrinseca coerenza e della finalità del contenuto normativo, consentendo alla Presidenza del Senato una prima valutazione oggettiva già al momento della presentazione dei progetti di legge, per assicurare la necessaria omogeneità già prima dell’assegnazione dell’atto, con la conseguenza di consentire l’esercizio di quel potere di stralcio delle disposizioni estranee che già in termini regolamentari è riconosciuto alla Presidenza delle Camere in diverse fattispecie, con particolare riferimento alla legge di bilancio.

Un più incisivo potere di stralcio a tutela del requisito del contenuto omogeneo – indubbio parametro di qualità normativa – e del necessario equilibrio politico-istituzionale che deve sovrintendere al processo di decisione politica e legislativa, favorisce il principio di leale collaborazione. La fase attuativa del principio così introdotto consentirà un successivo affinamento della necessaria flessibilità del potere di stralcio di fronte alle differenti tipologie di atti e provvedimenti cui sarà applicato.

L’ampio consenso della dottrina sul necessario recupero del parametro dell’omogeneità, anche alla luce delle indicazioni giurisprudenziali emerse e del riconosciuto bisogno di qualità legislativa, induce ad auspicare un celere e positivo esame della presente proposta di modificazione del Regolamento.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

*(Contenuto dei disegni di legge)*

1. Il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni».

